SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2001

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MATTEJA, GRIPPALDI, SPECCHIA, MANIS e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1995

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - I gravi problemi che affliggono il territorio italiano sono *sotto gli occhi di tutti.*

Da molto tempo, ormai, avviene che ad intervalli praticamente regolari alluvioni e altre calamità provochino danni materiali calcolabili in molti miliardi e, in numerose occasioni, anche vittime fra la popolazione.

Di fronte a una situazione di questo genere lo Stato ha il dovere di intervenire in maniera organica, predisponendo una serie di interventi che consenta di limitare per quanto possibile i danni e di risparmiare vite umane.

Naturalmente, un grande problema per la realizzazione di piani di intervento di questo tipo è rappresentato dai costi, che troppo spesso non possono essere affrontati *dalle sempre più dissestate finanze pubbli*, che.

Non bisogna però dimenticare che nel nostro Paese esiste una grande risorsa che non sempre viene utilizzata nel migliore dei modi: questa risorsa è il volontariato, quello vero, composto da persone disposte a sacrificare tempo e denaro per intervenire in settori che lo Stato, per svariate ragioni, trascura o comunque non copre a sufficienza.

Nel settore della protezione civile e della tutela ambientale esistono numerose associazioni che svolgono opera meritoria, ma che potrebbero fare ancora di più se solo fossero messe in condizione di lavorare con *maggiore tranquillità e con mezzi effettivi.*

Perchè il problema non è rappresentato solo dalla disponibilità di denaro.

Certo, il denaro è importante, ma spesso il volontario chiede, più che mezzi finanziari, il *riconoscimento della propria posizione*, e la possibilità di affiancare a pieno titolo, direi anzi in piena dignità, gli organi della Stato.

Non, si badi bene, per sottrarre spazio a tutte quelle strutture che già esistono ed operano, ma al contrario per scatenare sinergie che potrebbero veramente, e lo diciamo senza ombra di retorica o di esagerazione, cambiare il volto del Paese.

Riconoscere chiaramente ai componenti delle associazioni di protezione civile e di tutela ambientale la possibilità di formare verbali che facciano prova in giudizio è di fondamentale importanza.

Ciò significa responsabilizzare i volontari e dare loro effettive motivazioni, creando nel contempo delle forze agili ed efficienti.

Poichè il volontariato è un modo di realizzazione dell'essere umano nei rapporti sociali, basato sui valori costituzionalmente tutelati della libertà individuale e della solidarietà sociale, è necessario che lo Stato garantisca una disciplina del volontariato medesimo uniforme su tutto il territorio nazionale, almeno per quanto riguarda le sue caratteristiche essenziali.

Arbitrii e disfunzioni dovrebbero poi essere esclusi sia dalla verifica dei requisiti richiesti alle associazioni e ai singoli per ottenere la qualifica di «guardia del territorio», sia dalla possibilità per le regioni di sospendere coloro i quali abusino dei poteri inerenti alla qualifica rivestita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 sono inseriti i seguenti:.

«Art. 6-*bis*. - *(Associazioni di protezione civile e tutela dell'ambiente)*. - *1*. Le associazioni di volontariato che hanno come scopo principale la protezione civile e la tutela dell'ambiente sono iscritte in sezione apposita dei registri generali delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 6-*ter*. - *(Guardie del territorio)*. - *1*. Le associazioni indicate nell'articolo 6-*bis*, qualora abbiano capacità operativa autonoma, siano iscritte con proprie sezioni nei registri di almeno due regioni o province autonome e operino attivamente da almeno due anni, possono chiedere alla regione, per i propri associati, la qualifica di guardia del territorio.

2. La concessione di tale qualifica presuppone l'iscrizione all'associazione da almeno un anno, il titolo di studio della scuola dell'obbligo e la frequenza di un apposito corso teorico-pratico organizzato dalla regione.

3. Non possono ottenere la qualifica di guardia del territorio coloro i quali siano stati condannati per delitto non colposo, siano incapaci di obbligarsi o non abbiano la cittadinanza italiana.

4. Le guardie del territorio possono stendere verbali relativi a violazioni riguardanti la tutela dell'ambiente e della sicurezza del territorio, da trasmettere alla regione per i successivi adempimenti.

5. I verbali di cui al comma 4 fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

6. La guardia del territorio deve essere dotata di cartellino riportante fotografia e dati anagrafici del titolare, da esibire prima della redazione del verbale.

7. In caso di violazione degli obblighi inerenti la qualifica di guardia del territorio la regione interviene sospendendo dal servizio la guardia responsabile.

Art. 6-*quater*. - *(Corsi di formazione e convenzioni)*. – *1.* Per garantire una corretta formazione e un costante aggiornamento delle guardie del territorio, le regioni organizzano corsi con cadenza almeno annuale tenuti da esperti qualificati.

2. Tramite convenzioni con la regione, il Ministero della difesa può mettere a disposizione delle associazioni di protezione civile e di tutela ambientale materiali o attrezzature integrativi o speciali.

3. I beni di cui al comma 2 sono, di norma, conferiti in comodato».

Art. 2.

1. All'articolo 13 sono soppresse le parole «, di protezione civile».